SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 132° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore delle decisioni adottate dalla Commissione internazionale permanente nella XXI sessione plenaria, tenutasi nel giugno 1990, conforme mente alla convenzione sul riconoscimento reciproco di punzoni di prova delle armi da fuoco portatili adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969.

91A4680

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 64:

Profiltubi, società per azioni, in Reggiolo (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate il 7 ottobre 1991.

SI.SO.SA., società per azioni, in Montelabbate (Pesaro): Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1991.

Fardea, società per azioni, in Napoli:

Obbligazioni «Titoli numeri 6 e 3» sorteggiate il 16 settembre 1991.

Obbligazioni «Titoli numeri 20, 9, 14 e 11» sorteggiate il 16 settembre 1991.

Obbligazioni «Titoli numeri 9, 3, 6 e 8» sorteggiate il 16 settembre 1991.

Finanziaria industriale, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate l'11 settembre 1991.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1991.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 ottobre 1991, n. 336.

Disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-*caravan*.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono soggetti alle norme della presente legge gli autoveicoli di cui alla lettera *l)* del primo comma dell'articolo 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, introdotta dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1982, n. 38, definiti auto-*caravan*.

Art. 2.

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli articoli 3 e 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, le auto-*caravan* sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

2. La sosta delle auto-*caravan*, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

Art. 3.

1. La regolamentazione prevista, dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in materia di accesso, circolazione, sosta e parcheggio degli autoveicoli, è estesa alle auto-*caravan* che, in sede di regolamentazione locale, possono essere oggetto di limitazioni in analogia con le altre categorie di autoveicoli.

Art. 4.

1. Le caratteristiche tecniche delle auto-*caravan*, ivi comprese quelle relative agli impianti tecnici propri di tali autoveicoli, devono essere conformi alle prescrizioni dettate, in materia, dalla legge 10 febbraio 1982, n. 38, e dal Ministro dei trasporti in applicazione della presente legge.

Art. 5

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e sentito il Ministro dell'ambiente, determina, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-*caravan* e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-*caravan*.

2. La realizzazione degli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1 è obbligatoria, lungo le strade e autostrade, unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione ovvero di officine di assistenza meccanica ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 metri quadrati.

3. Ogni impianto deve essere indicato da un apposito segnale stradale.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, determina, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e luride fatti defluire negli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1.

5. È vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli impianti igienico-sanitari di cui al comma 1.

6. I trasgressori sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire un milione.

Art. 6.

1. I campeggi e le aree attrezzate riservati alla sosta e al parcheggio delle auto-*caravan* devono essere dotati di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli appositi impianti interni delle auto-*caravan* secondo le disposizioni dell'articolo 5.

2. I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate di cui al comma 1, nonché i proprietari o gestori delle aree di servizio di cui al comma 2 dell'articolo 5, sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle auto-*caravan*, anche in transito, decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le tariffe per il servizio di cui al comma 2 sottostanno al regime dei prezzi concordati di cui all'ultimo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 7.

1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, per quanto riguarda i residui organici e le acque chiare e luride, si applicano anche agli altri autoveicoli circolanti su strada dotati di appositi impianti interni di raccolta.

Art. 8.

1. I comuni possono deliberare, in conformità dei criteri di cui all'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 15 della legge 24 marzo 1989, n. 122, l'istituzione di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-*caravan*.

Art. 9.

1. Nel caso di cui all'articolo 8 i comuni, limitatamente ai parcheggi a pagamento, fissano la tariffa per le auto-*caravan* con la maggiorazione del 50 per cento rispetto alla tariffa applicabile alle autovetture nei parcheggi della zona.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La lettera *l)* del primo comma dell'art. 26 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393 del 1959, aggiunta dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 38/1982, così recita:

«Gli autoveicoli consistenti in veicoli a motore, con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in:

a) - i) (omissis);

l) auto-*caravan*: autoveicolo avente una speciale carrozzeria attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente».

Note all'art. 2:

— L'art. 3 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dall'art. 12 del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132, e dall'art. 14 della legge 24 marzo 1989, n. 122, così recita:

«Art. 3 *(Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione fuori dei centri abitati)*. — Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica, per esigenze di carattere militare o per motivi di pubblico interesse, conformemente alle direttive del Ministro per i lavori pubblici, può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade, fuori dei centri abitati.

Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi dalla pianura alla montagna e viceversa, determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

L'ente proprietario della strada può con ordinanza:

a) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

b) riservare corsie a determinate categorie di veicoli;

c) vietare o limitare la sosta, ovvero limitare il parcheggio dei veicoli e degli animali su ciascuna strada o tratto di essa;

d) disporre la temporanea sospensione della circolazione per la tutela del patrimonio stradale o per esigenze di carattere tecnico;

e) stabilire l'obbligo dell'impiego di mezzi antisdrucciolevoli per i veicoli non muniti di speciali pneumatici per neve.

Nei casi previsti dal comma primo e dal comma terzo, lettera *a)*, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele.

L'ente proprietario della strada con precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può con ordinanza prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada con precedenza.

Quando si tratti di due strade entrambe con precedenza, appartenenti ad enti diversi, può essere stabilito, d'intesa fra gli enti stessi, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su una delle strade. Qualora l'accordo non venga raggiunto decide il Ministero dei lavori pubblici.

Le ordinanze debbono essere rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali.

Per le strade statali le ordinanze dell'ente proprietario sono emanate dal direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali [ora Azienda nazionale autonoma delle strade: art. 1, legge 7 febbraio 1961, n. 59, *n.d.r.*] o dal competente capo del compartimento della viabilità; per le strade militari dal comandante della zona militare territoriale, al quale spettano altresì i poteri indicati nei commi primo e secondo.

Contro le ordinanze prevedute dal presente articolo è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per i lavori pubblici o, contro quelle del comandante militare territoriale, al Ministro per la difesa.

Per le autostrade in concessione i poteri dell'ente proprietario previsti dai commi terzo e quarto sono esercitati dal concessionario previo consenso dell'ente concedente. In caso di urgenza i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza il consenso del concedente, salvo revoca da parte di esso.

Chiunque viola i provvedimenti che dispongono le sospensioni della circolazione stradale ai sensi del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo di cui ai commi terzo e quarto del successivo art. 103 [autoveicoli e filoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 80 quintali; treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio; autoveicoli e motoveicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, *n.d.r.*]. *In tale ultimo caso è anche disposta, a cura del prefetto, la sospensione della validità della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta.*

Se il conducente del veicolo ed il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose sono la stessa persona, si applica la sanzione di ammontare più elevato.

Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti ai sensi del presente articolo, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui al terzo comma, lettera c), *la sanzione è da lire quarantamila a lire centomila.*

Nei casi di violazione delle disposizioni di cui al comma undicesimo, il funzionario o agente accertatore intima al conducente, con annotazione in calce al verbale, il divieto di proseguire il viaggio sinché non spiri il termine del divieto di circolazione. Il funzionario o agente accertatore può, altresì, impartire con annotazione in calce al verbale, disposizioni per l'allontanamento del veicolo dalla sede stradale impegnata quando ciò sia richiesto da esigenze di sicurezza della circolazione.

L'inosservanza delle disposizioni impartite in calce al verbale comporta per il conducente la sospensione della patente di guida per un periodo da tre a sei mesi e in caso di recidiva, da sei a diciotto mesi. In ogni caso la carta di circolazione viene ritirata immediatamente da chi accerta l'infrazione, e inviata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che l'ha rilasciata, che, verificata la non recidività, la restituisce».

— L'art. 4 del citato testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959, come modificato dall'art. 15 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è così formulato:

«Art. 4 *(Obblighi, divieti e limitazioni relativi alla circolazione nei centri abitati)*. — Nei centri abitati i comuni possono con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo, secondo e terzo;

b) riservare appositi spazi alla sosta di determinati veicoli quando ciò sia necessario per motivi di pubblico interesse;

c) prescrivere orari per il carico e lo scarico di cose;

d) quando l'intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi al crocevia e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima.

I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore otto alle ventidue salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.

Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati i provvedimenti indicati nell'art. 3, commi primo e secondo, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma terzo, lettera *d)*, sono di competenza dell'ente proprietario della strada.

Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere permanente oppure sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati, per accertate necessità per messi subordinati a speciali condizioni e cautele.

I comuni possono:

a) stabilire con ordinanza del sindaco aree sulle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

b) assumere con deliberazione del consiglio comunale l'esercizio diretto del parcheggio con custodia dei veicoli, su aree destinate a tale scopo;

c) concedere con deliberazione del consiglio comunale aree destinate al parcheggio con custodia dei veicoli, fissando le relative condizioni;

d) stabilire con deliberazione del consiglio comunale aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe.

Le concessioni sono accordate di preferenza, a parità di ogni altra condizione, agli automobile clubs e per gli autocarri all'Ente autotrasporti merci (E.A.M.).

Le aree indicate nel quinto comma debbono essere ubicate possibilmente fuori della carreggiata e comunque in modo che il parcheggio non ostacoli lo scorrimento del traffico.

Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo della sosta di cui al quinto comma, lettera d), *su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve essere autorizzato un adeguato parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma del primo comma dell'art. 2 "area pedonale urbana" e "zona a traffico limitato" nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dal comune nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico.*

Alle ordinanze prevedute dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, settimo e nono comma.

Chiunque viola gli obblighi i divieti e le limitazioni disposte ai sensi del presente articolo, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila, salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse. Se la violazione riguarda i divieti o le limitazioni di cui all'art. 3, terzo comma, lettera c), la somma è da lire quarantamila a lire centomila.

La stessa sanzione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica a chiunque usufruisca arbitrariamente del rinnovo del periodo di sosta predeterminato dai dispositivi di controllo.

Ai sensi dell'art. 3, settimo comma, l'inizio e la fine delle zone disciplinate con i dispositivi di cui al quinto comma, lettera d)*, sono evidenziate con segnali stradali stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici.*

Nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza del sindaco viene stabilito che la sosta degli autoveicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale il segnale di divieto di sosta dovrà essere integrato da un pannello aggiuntivo indicante la rimozione coatta del mezzo. Le caratteristiche del pannello saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Chiunque viola i divieti di sosta di cui al comma precedente è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire ottantamila a lire duecentomila salvo che siano stabilite dalle presenti norme sanzioni diverse.

Nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato l'inosservanza dei divieti di sosta comporta inoltre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta abusiva».

Nota all'art. 4:

— La legge n. 38/1982 reca: «Modifiche ad alcuni articoli del codice della strada, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonché alla legge 27 novembre 1980, n. 815».

Nota all'art. 5:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nella materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 7, ultimo comma, ultimo periodo della legge n. 217/1983 (Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) è il seguente: «Il regime dei prezzi concordati, previso dalla presente legislazione per gli alberghi, è esteso a tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 6, gestite da imprese turistiche».

Per opportuna informazione si ritiene necessaria la pubblicazione del testo dell'art. 6 della citata legge n. 217/1983:

«Art. 6 *(Strutture ricettive)*. — Sono strutture ricettive gli alberghi, i *motels*, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.

Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.

I *motels* sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.

I villaggi-albergo sono alberghi che, in una unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.

Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

I campeggi sono esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Sono alloggi agro-turistici i locali, siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.

Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e eventualmente, servizi complementari.

Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani.

Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica».

Nota all'art. 8:

— Per la formulazione vigente dell'art. 4 del testo unico approvato con D.P.R. n. 393/1989, si veda la precedente nota all'art. 2.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1456):

Presentato dall'on. FAUSTI il 5 settembre 1987.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, l'11 marzo 1988, con pareri delle commissioni I, II, IV, VI, VIII, X e XII.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 15 febbraio 1989; 6 aprile 1989; 21 marzo 1990; 22 maggio 1990.

Assegnato nuovamente alla IX commissione, in sede legislativa, il 5 luglio 1990.

Esaminato dalla IX commissione, in sede legislativa, il 17, 25 luglio 1990; 7, 8 novembre 1990 e approvato il 5 dicembre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2580):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 16 gennaio 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 29 maggio 1991; 18 giugno 1991.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 30 luglio 1991.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 1° agosto 1991 e approvato il 25 settembre 1991.

91G0369

LEGGE 19 ottobre 1991, n. 337.

Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A favore dei connazionali trattenuti in Iraq e Kuwait, individuati con decreto del Ministro degli affari esteri, sono sospesi tutti i termini collegati agli adempimenti stabiliti a loro carico da leggi tributarie, ivi compresi quelli relativi ai tributi locali, nonché da leggi in materia di previdenza e assistenza sociale.

2. La sospensione opera per i termini la cui scadenza è compresa tra il 2 agosto 1990 e il sessantesimo giorno successivo a quello del rientro in Italia dei soggetti individuati ai sensi del comma 1.

3. Il recupero dei tributi e dei contributi non versati per effetto della sospensione avverrà, senza la corresponsione di soprattasse, interessi, pene pecuniarie e oneri accessori, nei termini e con le modalità da stabilirsi rispettivamente con decreti del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. I termini per i versamenti d'acconto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi, sospesi ai sensi del comma 1, sono prorogati sino alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta cui l'acconto si riferisce.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 11 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. A favore dei connazionali di cui all'articolo 1 sono sospesi, per il periodo indicato dal comma 2 dello stesso articolo, i termini di prescrizione ed i termini perentori, legali e convenzionali, i quali comportino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, nonché i termini

prefissati per l'adempimento di obbligazioni contrattuali e delle rate dei mutui bancari e ipotecari di qualsiasi genere, purché stipulati prima del 2 agosto 1990.

2. In favore degli stessi soggetti è altresì disposta la sospensione per il periodo 2 agosto 1990-31 marzo 1991, del termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva.

3. Per il periodo di differimento delle obbligazioni pecuniarie o degli effetti cambiari non possono porsi a carico dell'obbligato beneficiario interessi od altri oneri maggiorati rispetto a quelli dovuti e calcolati nelle rate scadute.

4. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno in appendice al bollettino dei protesti cambiari apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, beneficiari della sospesione dei termini di cui al comma 2, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o di vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza. Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 3.

1. A favore dei connazionali di cui all'articolo 1 è disposta dal Ministero degli affari esteri una erogazione *una tantum* fino a L. 3.670.000 se con familiari a carico e fino a L. 2.935.000 qualora senza familiari a carico, in proporzione al periodo di tempo in cui essi sono stati trattenuti in Iraq o in Kuwait tra il 2 agosto e il 10 dicembre 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.512 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5188):

Presentato dall'on. TREMAGLIA ed altri il 29 ottobre 1990.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 novembre 1990, con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, IX e X.

Assegnato nuovamente alla III commissione, in sede legislativa, il 19 dicembre 1990.

Esaminato dalla III commissione, in sede legislativa, il 19 dicembre 1990; 7, 12 marzo 1991; 2 luglio 1991 e approvato il 4 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2946):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 12 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 3 ottobre 1991.

91G0390

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 1991.

Determinazione delle caratteristiche dei contrassegni metallici comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 136 del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, in virtù del quale i possessori e i detentori di cani di ogni categoria, anche se esenti da imposta, devono munirsi della prescritta piastrina da applicare al collare dei cani stessi;

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, che attribuisce alla Unione italiana ciechi la esclusività della fabbricazione e della vendita ai comuni delle piastrine di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Le piastrine metalliche comprovanti il pagamento dell'imposta sui cani per l'anno 1992 devono essere a forma pentagonale irregolare con la base di mm 22 e i lati maggiori di mm 27.

Nella parte superiore, leggermente ricurva, le piatrine sono munite di un foro entro il quale viene applicato il fermaglio per fissare le piastrine stesse al collare dei cani.

Le piastrine avranno le seguenti diciture:

a) 1992;
b) denominazione del comune;
c) imposta cani e indicazione della categoria;
d) numero.

Per i comuni della regione Trentino-Alto Adige le suddette diciture dovranno essere bilingue ai sensi degli articoli 99 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 3.

Il prezzo di ciascuna piastrina è fissato in L. 3.500 comprese le spese di consegna a destinazione del comune richiedente.

Art. 4.

Per l'ordinazione delle piastrine, i comuni dovranno rivolgersi direttamente all'ufficio targhe della Unione italiana ciechi, via Fibonacci n. 5, Firenze, indicando il numero delle piastrine occorrenti per ciascuna categoria e rimettendone contemporaneamente l'importo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1991

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro dell'interno
SCOTTI

91A4720

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 ottobre 1991.

Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Viste le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata a Nairobi il 6 novembre 1982 e ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 ed in particolare il punto 7 della introduzione dell'allegato piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Viste le note n. 53 e n. 54 del predetto piano;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1989 che ha modificato le suddette note, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1989;

Considerata l'impossibilità da parte dell'Azienda autonoma di assistenza al volo di sostituire l'impianto di radionavigazione di Fiumicino, operante nella banda 590-606 MHz, con altro impianto funzionante in una diversa banda di frequenze entro il termine fissato nelle sopracitate note n. 53 e n. 54, come modificate dal decreto ministeriale 24 maggio 1989 suindicato;

Considerato che l'eventuale interruzione del servizio di radionavigazione comporterebbe gravi ripercussioni non solo sul piano della regolarità del traffico aereo nazionale e internazionale ma anche su quello della sicurezza del volo;

Decreta:

Art. 1.

1. La nota n. 53 del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 citato nelle premesse, modificata dal decreto ministeriale 24 maggio 1989 anch'esso citato nelle premesse, è variata come segue:

«Nella banda di frequenze 590-606 MHz le stazioni del servizio di radiodiffusione sono soggette fino al 31 dicembre 1992 al preventivo accertamento di compatibilità con l'impianto di radionavigazione di Fiumicino al fine di assicurarne la protezione».

2. La nota n. 54 dello stesso piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, modificata dal decreto ministeriale 24 maggio 1989, è variata come segue:

«Il servizio di radionavigazione svolto nella banda di frequenze 590-606 MHz deve cessare entro e non oltre il 31 dicembre 1992».

Art. 2.

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nel presente decreto ministeriale incorre nelle sanzioni di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1991

Il Ministro: VIZZINI

91A4718

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 20 ottobre 1991, F.L. n. 35/91.

Finanza locale per il 1992.

A tutte le amministrazioni provinciali e comunali
A tutte le comunità montane
Ai prefetti della Repubblica
Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e di Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministro per i problemi istituzionali
Al Ministero delle finanze - Direzione generale finanza locale
Al Ministero del tesoro:
Ragioneria generale dello Stato - I.G.B.
Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.
Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A.
Al Ministero del bilancio e della programmazione economica
Alla Corte dei conti:
Ufficio controllo atti Ministero dell'interno
Sezione enti locali
Alla Cassa depositi e prestiti
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - presso le prefetture dei capoluoghi di regione
Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno
All'A.N.C.I.
All'U.PI.
All'U.N.C.E.M.
All'Istituto nazionale di statistica

§ 1. *Premessa.*

Approssimandosi la scadenza del 31 ottobre prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'approvazione del bilancio di previsione per il 1992, si reputa utile fornire alcuni elementi di valutazione sull'attuale stato della finanza locale e tutte le altre indicazioni necessarie per la predisposizione dell'importante documento.

Il Governo ha presentato in Parlamento, in data 30 settembre lo schema di legge finanziaria per il 1992 contestualmente ad alcuni provvedimenti cosiddetti collegati, dando così corpo alla manovra finanziaria per l'anno prossimo.

La manovra governativa quest'anno risulta molto incisiva, specialmente sul versante delle riduzioni di spesa, a motivo del grave stato dei conti pubblici; purtuttavia, almeno per quel che riguarda i trasferimenti correnti, la considerazione delle esigenze degli enti locali e delle loro difficoltà di natura finanziaria, ha indotto ad escludere tagli nella contribuzione erariale per spese correnti ed anzi a confermare il livello di crescita già preventivato nei documenti di programmazione economica pluriennale predisposti alla fine del 1990.

Tale incremento è garantito nonostante l'intervenuta esigenza di rinviare al 1993 l'introduzione dell'imposta comunale sugli immobili, che avrebbe dovuto consentire, già dal 1992, un significativo disimpegno del bilancio statale, lasciando inalterate le risorse a disposizione degli enti stessi.

Per l'imposta sui servizi comunali, la cui istituzione era proposta contestualmente all'I.C.I. e che avrebbe dovuto comportare l'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni nonché della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non si è ancora avuto un chiaro pronunciamento parlamentare, avendo la Commissione finanze e tesoro del Senato rimesso ogni valutazione all'aula. Un'orientamento potrà aversi allorquando saranno ripresi i lavori sul disegno di legge sull'autonomia impositiva.

Il quadro legislativo in atto lascia pertanto presupporre ancora una volta il ricorso, anche per il 1992, alla decretazione d'urgenza. Il contenuto del provvedimento dovrà senz'altro riguardare le modalità della distribuzione dei fondi stanziati in finanziaria.

Nello stesso tempo, se le circostanze lo consentiranno, verrà trovata la migliore soluzione possibile a situazioni createsi a seguito della introduzione dei principi contenuti nella citata legge n. 142/1990, quali ad esempio la diversa attribuzione delle funzioni assistenziali.

§ 2. *Bilancio.*

Come ricordato nelle premesse, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 1992 è fissato al 31 ottobre 1991.

È bene chiarire che il rispetto del termine si impone perché è elemento base di tutta la costruzione logica e giuridica presente nelle norme di finanza locale contenute nella nuova legge sulle autonomie locali.

Il legislatore, fissando il termine a questa data, ha voluto in pratica assicurarsi che tenuto conto dei tempi per l'esame da parte dei comitati regionali di controllo l'inizio dell'esercizio trovi tutti gli enti in possesso del bilancio di previsione, strumento di programmazione insostituibile e necessario per un corretto sviluppo della gestione.

Non è infatti casuale la mancata previsione del ricorso all'esercizio provvisorio da parte della legge n. 142/1990, in quanto la cadenza degli adempimenti è tale da consentire, all'ente che deliberi entro il 31 ottobre, di avere il bilancio esecutivo dal 1° gennaio successivo.

Nei casi di inosservanza, è dovuta l'applicazione dell'art. 39, comma 2, della legge n. 142/1990, che impone all'organo regionale di controllo la nomina di un commissario *ad acta* e quindi lo scioglimento del consiglio dell'ente. Dal punto di vista finanziario è consentita esclusivamente una gestione provvisoria dell'ente, limitata a tutte quelle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi agli enti, quali l'assolvimento delle obbligazioni assunte, il pagamento di spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, sentenze, imposte e tasse.

Secondo le disposizioni del decreto ministeriale in data 5 ottobre 1991, che regola il trattamento economico dei revisori dei conti, lo schema di delibera del bilancio di previsione va sottoposto al consiglio, oltre che con i pareri previsti dall'art. 53 della legge n. 142 del 1990, anche con la relazione degli stessi revisori.

Al bilancio di previsione va allegata inoltre la relazione previsionale e programmatica e contestualmente ad esso deve essere altresì deliberato il bilancio pluriennale, adempimento al quale tutti sono tenuti, compresi gli enti con popolazione inferiore a 20.000 abitanti per i quali l'esenzione prevista nel passato all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, non è stata riproposta dalla legge n. 142/1990. Devono adempiere al citato obbligo tutte le comunità montane.

Contestualmente al bilancio va adottata la deliberazione per la fissazione dei contributi dell'utenza per i servizi a domanda individuale, nonché la deliberazione con la quale, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, deve essere verificata la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alle residenze, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie e deve essere stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato.

In entrambi i casi vanno attentamente valutati gli impatti sulle finanze dell'ente. Per i servizi a domanda individuale va rammentato il divieto all'erogazione di servizi in forma gratuita generalizzata.

È indispensabile tenere presente che, a norma dell'art. 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, l'avvenuta deliberazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente a quello del bilancio è condizione di legittimità per l'adozione del bilancio stesso.

Per consentire la predisposizione dei bilanci, questo Ministero ha pertanto diramato la circolare telegrafica n. 28 del 23 settembre 1991 con la quale nel confermare la necessità di rispettare il termine del 31 ottobre si è data notizia della entità dei trasferimenti erariali correnti per il 1992.

Naturalmente l'indicazione, benché certa, non esaurisce il complesso della contribuzione statale che, a legge finanziaria approvata e vigendo i nuovi provvedimenti per la finanza locale, raggiungerà la quantificazione esatta.

Ma in attesa della comunicazione delle singole spettanze queste notizie assicurano la possibilità di compilare un bilancio di previsione il più attendibile possibile lasciando a questo documento l'insita caratteristica di strumento di previsione e di programmazione, il quale può essere successivamente modificato tenendo conto della definizione del quadro legislativo.

Secondo le disposizioni del decreto ministeriale in data 19 marzo 1990, i comuni che hanno deliberato il dissesto e non hanno ancora avuto l'approvazione ministeriale non debbono deliberare il bilancio di previsione. Ciò non deve però essere inteso quale una deroga all'osservanza di limiti di bilancio. I comuni dissestati, infatti, sono tenuti a rispettare nella gestione degli impegni per ciascun capitolo il limite rappresentato dalle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato. Al fine di evitare equivoci nell'attività deliberativa, è bene che le giunte deliberino uno schema di bilancio interno che rispecchi l'applicazione delle norme indicate nel citato decreto ministeriale.

Sempre in tema di dissesto, è da ricordare che la deliberazione del bilancio preclude per quell'anno il ricorso alle procedure dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989.

Per il bilancio di previsione, come del resto per ogni altra questione concernente l'ordinamento finanziario e contabile è tuttora pienamente applicabile il decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979, fatta eccezione per l'art. 15 relativo alla disciplina della gestione provvisoria del bilancio, in quanto superato dalla legge n. 142 e per l'art. 22, in quanto diversamente disciplinato dall'art. 55 della stessa legge n. 142.

§ 3. *Certificati di bilancio e conto consuntivo.*

Come per gli anni passati contestualmente al bilancio di previsione, gli enti dovranno compilare il certificato del bilancio 1992 e del conto consuntivo 1990, e trasmetterli alle prefetture rispettivamente entro il 28 febbraio 1992, per quello relativo al bilancio ed il 31 ottobre 1991 per quello relativo al consuntivo.

Come noto, il Ministero dell'interno dedica particolare attenzione alla raccolta ed allo studio di dati e notizie riguardanti gli enti locali. Le rilevazioni, hanno non solo finalità scientifiche e documentali ma sono alla base dell'attività di studio che fornisce gli indispensabili supporti all'attività parlamentare e governativa. Questo comporta la necessità, come peraltro continuamente ricordato, che gli enti prestino la massima attenzione alla compilazione delle certificazioni.

Gli schemi e le modalità delle certificazioni sono stati approvati rispettivamente, per il preventivo 1992 con decreto ministeriale in data 19 ottobre 1991 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, per il consuntivo 1990, con decreto ministeriale 10 settembre 1991, pubblicato nel supplemento n. 58 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991.

Rispetto agli anni precedenti si possono riscontrare alcune lievi modifiche ai modelli ma questi rimangono nella loro impalcatura essenzialmente identici, salvo qualche fisiologico cambiamento.

Per la loro compilazione si richiamano i suggerimenti e le raccomandazioni già date con la circolare F.L. n. 19/91 del 15 maggio 1991, al paragrafo 2.2.

Per consentire ai singoli enti un riscontro sull'esattezza dei dati indicati nei certificati di conto consuntivo è stata emanata la circolare F.L. n. 26/91 del 13 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 settembre 1991. Per i certificati di bilancio, invece, si è provveduto ad aggiungere in coda al modello una guida sintetica sugli errori che con maggiore frequenza vengono riscontrati nella compilazione dei certificati.

Il rispetto del termine per la trasmissione dei certificati è particolarmente importante in quanto come per il passato a questo adempimento verrà subordinata l'erogazione della quarta rata trimestrale dei contributi ordinari del 1992 a comuni e province e della quota residuale alle comunità montane.

Dopo i necessari controlli le prefetture invieranno i certificati al Ministero entro il 28 febbraio 1992, quelli di consuntivo 1990, ed entro il 30 giugno 1992, quelli di bilancio di previsione.

§ 4. *Trasferimenti correnti.*

Gli stanziamenti indicati nello schema di disegno di legge finanziaria per il 1992 consentono, salvo modifiche maggiorative che fossero apportate in sede di approvazione parlamentare della norma, la determinazione complessiva dei trasferimenti erariali per il 1992.

Come già indicato nella circolare telegrafica F.L. n. 28/91, per il 1992 ciascun ente potrà contare su un incremento dei trasferimenti ordinari e perequativi del 4,5 per cento rispetto a quelli del 1991.

È bene chiarire che per il fondo perequativo l'incremento va applicato alle sole voci «Fondo perequativo consolidato», «Incremento di legge 5 per cento» e «Contributo agli enti sottomedia, di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6», indicate nella comunicazione delle spettanze trasmessa a cura del Ministero dell'interno ad inizio 1991.

Nello stesso tempo sono da considerarsi consolidati, nel loro stesso importo, i seguenti fondi:

contributo per i maggiori oneri contrattuali del periodo 1985-87;

contributo per gli oneri contrattuali del periodo 1988-90;

contributo aggiuntivo agli enti inferiori a 5.000, di cui all'art. 18, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

contributo per gli oneri del personale giovanile, di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche;

contributo per il personale, di cui alle leggi 28 ottobre 1986, n. 730 e 9 agosto 1986, n. 472.

Per l'addizionale sull'energia elettrica, la mancanza di dati sull'andamento della sovrimposta nel 1991 impedisce un riscontro della valutazione fatta per questo esercizio finanziario e suggerisce per prudenza di prevedere per il 1992 lo stesso importo del 1991.

Infine, per quanto riguarda i maggiori oneri di personale che gli enti locali saranno chiamati a sostenere per il 1992 si richiama la disposizione contenuta nel comma 11 dell'art. 2 del disegno di legge finanziaria 1992 che impone agli enti locali di prevedere nel bilancio 1992 ed in quello triennale le risorse occorrenti per il finanziamento degli oneri relativi al rinnovo contrattuale del periodo 1991-93, entro il limite corrispondente alla differenza tra l'importo derivante dalla progressiva applicazione dei tassi programmati d'inflazione (4,5 per cento per il 1992, 4 per cento per il 1993 e 3,5 per cento per il 1994) alla spesa sostenuta nel 1991 per la retribuzione del personale e gli oneri derivanti dalla applicazione degli automatismi retributivi.

In conseguenza della citata norma non possono essere previsti nel bilancio 1992 ed in quello pluriennale contributi erariali per il finanziamento del contratto degli enti locali del periodo 1991-93.

§ 5. *Investimenti.*

Il disegno di legge finanziaria prevede uno stanziamento complessivo per il 1993 di lire 200 miliardi per l'ammortamento dei mutui che gli enti locali contrarranno nel 1992.

L'intervento erariale risulta pertanto ridotto del 50 per cento rispetto all'anno 1991 e quindi non è possibile confermare negli stessi importi l'intervento erariale dell'anno passato.

I criteri di attribuzione dei contributi saranno indicati nel provvedimento di finanza locale di prossima emanazione.

Ad ogni buon conto, in via del tutto indicativa, per consentire la quantificazione della previsione del contributo investimenti ad ogni singolo ente sembra plausibile che resti fermo il riparto del fondo totale tra le tre categorie di enti nelle stesse proporzioni adottate a tutto il 1991. È possibile quindi quantificare l'attribuzione dei contributi erariali nel modo seguente: alle province entro il limite massimo di lire 441 per abitante; ai comuni entro il limite massimo di lire 1.691 per abitante, maggiorato per i comuni fino a 19.999 abitanti di una quota fissa ridotta del 50 per cento rispetto a quella del 1991; alle comunità montane entro il limite massimo di lire 465 per abitante.

In tutta l'attività di investimento, si rinnova l'invito, più volte fatto, alla prudenza in quanto i relativi costi finanziari, sia dei termini di ammortamento dei mutui che di oneri connessi alla gestione e manutenzione delle opere, hanno raggiunto punte elevate, e determinano il noto irrigidimento dei bilanci, creando in molti casi insormontabili difficoltà nella stessa gestione ordinaria.

In tema di investimenti, si richiama la particoalre attenzione sulla disposizione contenuta nel comma 9 dell'art. 4 del decreto-legge n. 65 del 1989, il quale all'ultimo periodo dispone che: «a decorrere dall'anno 1990 la deliberazione di assunzione dei mutui da parte dei comuni, province, loro consorzi e comunità montane è subordinata all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale siano incluse le relative previsioni».

Tale disposizione impone, quindi, un'accurata programmazione delle oepre ed un loro incardinamento finanziario nella relazione previsionale e programmatica, senza possibilità di apportare variazioni al bilancio, sull'argomento, successivamente alla sua deliberazione. Correttamente, perciò, i comitati regionali di controllo annullano le deliberazioni di assunzione di mutui non previsti nei bilanci di previsione.

Un'avvertenza particolare va posta, in tema di investimento, alle spese per la redazione di strumenti urbanistici e per l'affidamento di incarichi professionali di progettazione. In ordine agli strumenti urbanistici, non può riconoscersi agli oenri relativi la caratteristica di spesa di investimento, nell'ottica, che si va estendendo, di poterli finanziare con il ricorso al mutuo. Tali spese, infatti, rivestono caratteristica corrente, con l'obbligo di reperire, per il finanziamento, risorse di tipo corrente.

Per gli incarichi professionali di progettazione, si instaura un circolo vizioso da una parte per la necessità di avere la disponibilità di progetti per iniziare l'iter procedurale di finanziamento dell'opera relativa e dall'altra per l'impossibilità di accedere subito al mutuo di cui il singolo progetto è premessa. La soluzione di tale problema può aversi solo in due modi. Il primo, come ha sempre consigliato la Cassa depositi e prestiti, impone l'affidamento dell'incarico con una condizione sospensiva, da accettarsi esplicitamente dal progettista, che subordina il diritto a pretendere gli onorari esclusivamente dopo l'ottenimento del mutuo. Il secondo impone la ricerca di idonee risorse correnti da finalizzarsi a tale specifica occorrenza. Nel caso di ottenimento del mutuo nello stesso esercizio, gli oneri di progettazione possono essere finanziati col mutuo e può farsi in contabilità il relativo trasferimento a carico del capitolo di conto capitale.

In ogni altro caso, l'affidamento di incarichi professionali, specie per opere di improbabile finanziamento, finiscono col causare indebitamenti sommersi, per i quali l'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989 prevede la responsabilità diretta e personale degli amministratori e funzionari che hanno consentito gli oneri.

§ 6. *Comunità montane.*

L'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991, ha disposto che il rifinanziamento per lire 100.000 milioni della legge 23 marzo 1981, n. 93, in favore dello sviluppo della montagna, fosse iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno e ripartito in proporzione alla popolazione montana residente.

La norma è stata approvata dal decreto-legge n. 6 del 1991 convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 80.

Questa circostanza ha causato difficoltà alle comunità montane, che nel predisporre i bilanci di previsione 1991 avevano quantificato il trasferimento spettante a tale titolo, sulla base dei criteri di riparto già adottati in precedenza.

L'avvenuta modifica di questi ultimi, peraltro a bilancio già parzialmente gestito, ha indotto ad una pausa di riflessione ed al conseguente rinvio della corresponsione delle somme in questione.

La valutazione delle conseguenze derivanti dall'adozione dei diversi parametri e la volontà espressa dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani ha determinato la scelta di reintrodurre i parametri già impiegati negli anni precedenti anche per le somme da distribuire per il 1991.

È in corso di emanazione un apposito decreto-legge che si propone di modificare l'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 6/1991, prevedendo quali criteri di ripartizione i coefficienti regionali di riparto di cui al decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica dell'8 maggio 1990 e la popolazione residente ed il territorio, rispettivamente, ognuno nella misura del 50 per cento, per la successiva attribuzione alle singole comunità montane, nell'ambito di ciascuna regione.

Sulla base di questo decreto-legge, ottenuta la disponibilità dell'importo, verrà provveduto alla erogazione delle somme spettanti alle singole comunità montane ed alle province autonome di Trento e Bolzano per gli enti dei rispettivi territori.

In sensi analoghi, sarà provveduto per gli stanziamenti del 1992, quantificati dalla legge finanziaria in lire 100 miliardi.

§ 7. *Copertura del costo dei servizi e relativa certificazione.*

Il tasso minimo obbligatorio di copertura del costo dei servizi è stabilito dall'art. 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, reso permanente dall'art. 14 del decreto-legge 28 dicembre 1990, n. 415, nelle misure del 36 per cento per i servizi a domanda individuale, del 50 per cento per lo smaltimento dei rifiuti e dell'80 per cento per il servizio di acquedotto.

Il raggiungimento di questi tassi di copertura minima si impone non solo per assicurare necessarie risorse agli enti, ma anche per evitare la sanzione per il mancato rispetto della norma. La sanzione consiste nella perdita di una parte dei trasferimenti erariali. Alla sua precisa fissazione provvedera l'emanando provvedimento di finanza locale.

In ordine all'accertamento del rispetto da parte degli enti locali della disposizione sopra indicata in merito alla copertura del costo dei servizi, è da tenere presente che non è affidato dalla norma alcun apprezzamento discrezionale agli uffici ministeriali. Essi sono tenuti esclusivamente ad accertare la presentazione della certificazione all'uopo imposta nel termine di legge e verificare che il tasso relativo sia superiore o almeno uguale a quello stabilito. Pertanto, è indispendabile che gli enti locali pongano la massima attenzione al reperimento delle risorse nelle misure occorrenti ed al tempestivo e corretto adempimento alle norme regolamentari che saranno emanate.

Con riferimento alla certificazione del costo dei servizi per il 1991 si fa presente che nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1991 è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 agosto 1991 di approvazione dei modelli dei certificati relativi al 1991 che, stampati a cura del Poligrafico dello Stato, verranno entro l'anno consegnati ai singoli enti tramite prefettura.

Il termine di trasmissione degli stessi alle prefetture scade perentoriamente il 31 marzo 1992.

Precise istruzioni sull'argomento verranno impartite con apposita imminente circolare.

§ 8. *Adempimenti delle prefetture.*

È necessario che le prefetture assicurino agli enti locali la massima collaborazione e disponibilità per agevolare il rispetto di tutte le scadenze e l'esatto adempimento di tutte le funzioni ed i compiti ad essi assegnati. Si attira l'attenzione dei prefetti sulla necessità di assicurare al terzo settore la migliore dotazione possibile di personale, in senso non solo quantitativo, affinché gli enti locali abbiano l'assistenza di cui necessitano.

Nell'ambito di questa attività si invita a convocare, in conferenze di servizio, i segretari comunali e provinciali e se possibile i ragionieri degli enti locali per illustrare la presente circolare e diramarne copia.

Con l'occazione, si prega di informare tutti gli enti locali che le problematiche che non risulti possibile definire in ambito locale, ma che occorre porre all'attenzione dello scrivente Ministero, potranno essere risolte sulla scorta di appositi quesiti ed istanze, per le quali potrà essere attivato lo speciale servizio informativo telematico di recente istituito ed in funzione a decorrere dal 1° novembre 1991.

§ 9. *Orario degli uffici ministeriali di finanza locale.*

Come già indicato, i comuni possono utilizzare il servizio informativo telematico per la consultazione di dati in generale e di notizie sull'erogazione di contributi in particolare, nonché per la formulazione di quesiti ai quali viene riservata priorità di trattazione, specie se formulati su argomenti singoli, volta per volta.

In relazione al miglioramento dell'attività di informazione ed anche per assicurare la predetta priorità di trattazione telematica dei quesiti, è stato stabilito che gli uffici ministeriali che trattano la finanza locale siano accessibili ad amministratori e funzionari degli enti locali nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Si raccomanda l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nella presente circolare e si resta in attesa di assicurazione.

Il Ministro: SCOTTI

91A4719

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 21 ottobre 1991, n. 22.

Istruzioni per la richiesta di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche ai sensi della direttiva del Consiglio n. 91/498/CEE del 29 luglio 1991.

Agli assessori regionali alla sanità
All'assessore provinciale alla sanità di Trento
All'assessore provinciale all'agricoltura di Bolzano

e, per conoscenza:

Ai commissari di Governo nelle regioni e province autonome
Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Direzione generale tutela
Direzione generale produzione agricola
Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali
Alla facoltà di medicina veterinaria
All'Istituto superiore di sanità
Alla Direzione generale igiene degli alimenti e nutrizione
Al Servizio centrale di programmazione sanitaria
Al Servizio ispettivo centrale
U.N.I.C.E.B.
Assocarni
C.I.M.
A.SS.I.C.A.
Al Comando carabinieri NAS

Il Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea ha adottato, nella seduta del 29 luglio 1991, due direttive che modificano profondamente le vigenti norme sanitarie relative agli scambi intracomunitari ed alla produzione nazionale di carni fresche delle specie bovina, suina, ovi-caprina ed equina:

- la direttiva del Consiglio n. 91/497/CEE (in «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 268 del 24 settembre 1991) che modifica e codifica la direttiva n. 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche per estenderla alla produzione ed alla messa sul mercato delle carni fresche;
- la direttiva del Consiglio n. 91/498/CEE (in «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 268 del 24 settembre 1991) relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche.

Obiettivo prioritario della direttiva n. 91/497/CEE, come preannunciato con la circolare 3 novembre 1989, n. 27, concernente razionalizzazione della rete di macellazione e lavorazione carni in vista del Mercato unico europeo, è rendere uniformi su tutto il territorio comunitario i requisiti igienico-sanitari della macellazione, del sezionamento, del deposito e del trasporto delle carni fresche.

Per tener conto dell'esistenza di impianti di macellazione e di sezionamento di ridotta capacità operativa, la norma comunitaria ha tuttavia previsto che gli impianti di questo tipo possano godere di qualche eccezione dal punto di vista dei requisiti strutturali e per contro debbano essere sottoposti a delle limitazioni dal punto di vista operativo e commerciale.

Le condizioni a cui devono sottostare gli impianti con ridotta capacità operativa e le loro limitazioni commerciali sono definite all'art. 4 ed all'allegato II di tale direttiva.

Considerando molto probabile l'esistenza sul territorio comunitario di impianti che, pur non ricadendo nell'ipotesi di cui al sopracitato art. 4, non siano in grado di osservare a partire dal 1° gennaio 1993 tutte le norme sanitarie previste dalla direttiva n. 91/497/CEE, il Consiglio dei Ministri ha adottato nella stessa seduta del 29 luglio 1991 la direttiva n. 91/498/CEE con la quale si prevede la possibilità di concedere deroghe temporanee e limitate.

Al fine di consentire agli operatori pubblici e privati di poter usufruire di tale possibilità per i propri impianti, ove ovviamente ne ricorrano le condizioni, si forniscono con

la presente circolare le istruzioni per poter accedere alle citate deroghe temporanee e limitate. Per la stessa ragione si ritiene utile fornire anche più dettagliate informazioni circa le caratteristiche che debbono possedere gli impianti per poter essere qualificati di ridotta capacità operativa.

Impianti con ridotta capacità operativa (art. 4 della direttiva n. 91/497/CEE).

Possono rientrare nelle eccezioni di cui all'art. 4 della direttiva n. 91/497/CEE i macelli ed i laboratori di sezionamento che esercitano la loro attività alla data del 31 dicembre 1991 e che, nel caso dei macelli, abbattano un massimo di 12 U.G.B. (ogni U.G.B. equivale ad 1 capo bovino o equino, a 3 capi suini e a 6 capi ovi-caprini) per settimana con un massimo di 600 U.G.B. per anno e che, nel caso dei laboratori di sezionamento lavorino più di 3 tonnellate di carne per settimana.

Per poter continuare ad operare oltre il 1° gennaio 1993 tali impianti dovranno possedere i requisiti strutturali minimi riportati nell'allegato II alla direttiva.

Le carni prodotte in tali impianti saranno contrassegnate con un bollo diverso da quello CEE e la loro commercializzazione potrà avvenire solo in ambito locale senza preventivo imballaggio o confezionamento

Gli impianti in argomento saranno soggetti a controlli particolari da parte dell'autorità competente che dovrà vigilare affinché le carni non fuoriescano dal mercato locale e affinché la loro produzione non superi il tetto previsto.

Il Ministero della sanità dovrà redigere una lista nominativa degli impianti esistenti in ogni regione e ne dovrà dare comunicazione alla commissione delle Comunità europee che potrà effettuare ispezioni di verifica.

Disposizioni specifiche per tali impianti saranno date con il recepimento nella normativa nazionale della direttiva relativa.

Impianti in deroga temporanea e limitata (direttiva n. 91/498/CEE).

Alla deroga di cui alla direttiva n. 91/498/CEE potranno accedere solo i macelli, i laboratori di sezionamento e i depositi frigoriferi, pubblici o privati, in attività alla data del 22 agosto 1991 e per i quali sia stata presentata regolare richiesta al Ministero della sanità entro il 1° aprile 1992.

È bene sottolineare che la deroga, a carattere transitorio, riguarda esclusivamente il rispetto dei requisiti strutturali previsti dall'allegato I punti da 1 a 13 alla direttiva n. 64/433/CEE così come modificato dalla sopra indicata direttiva n. 91/497/CEE e non il rispetto degli altri requisiti strutturali e funzionali previsti dalla direttiva stessa.

L'istanza, in carta legale, rivolta al Ministero della sanità, dovrà essere presentata al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio e pervenire allo scrivente Ministero per il tramite del competente assessorato della regione o provincia autonoma. Essa dovrà contenere:

- esatte indicazioni relativamente alla sede dell'impianto ed alla proprietà dello stesso;

- il programma dei lavori con indicazione della data di inizio e dei tempi previsti per la realizzazione degli interventi; tali tempi dovranno essere contenuti il più possibile e non potranno comunque superare la data limite del 31 dicembre 1994;

- l'indicazione dell'onere finanziario previsto e la fonte di finanziamento utilizzata.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- verbale di sopralluogo da parte del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio recante l'elenco delle carenze dell'impianto relativamente ai citati punti da 1 a 13 dell'allegato I alla direttiva n. 91/497/CEE che ad ogni buon fine si uniscono alla presente (allegato *A*);

piano di intervento, corredato da piantina planimetrica in scala 1:100, firmato da un tecnico iscritto all'albo professionale dei geometri o architetti o ingegneri nel quale vengano evidenziati gli interventi programmati per rimuovere le deficienze di cui al precedente trattino;

- ricevuta di versamento ai sensi del decreto ministeriale 14 febbraio 1991 (in supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1991) concernente determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati.

Il versamento, pari a L. 100.000 corrispondente alla voce «rilascio di altri certificati a privati o enti», dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 40988008 intestato al «Ministero della sanità - Direzione generale servizi veterinari» utilizzando il modello «ch-8-*quater* AUT».

Lo scrivente Ministero si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche sul posto per accertare il rispetto dei tempi di attuazione dei lavori.

Si informa che ogni Stato membro dovrà presentare alla Commissione delle comunità europee, anteriormente al 1° luglio 1992, l'elenco degli stabilimenti per i quali è prevista la concessione di una deroga con l'indicazione, per ogni stabilimento, del tipo e della durata della deroga stessa.

La Commissione CEE disporrà di un termine di due mesi per esaminare detto elenco e sottoporlo, se del caso dopo modifica, al parere del comitato veterinario permanente per poi pubblicarlo, in forma di decisione, nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee.

Si sottolinea ancora che agli impianti di macellazione, sezionamento e deposito frigorifero che non avranno presentato entro i termini previsti l'istanza di accedere alla deroga, oppure la cui istanza sarà stata respinta dallo scrivente Ministero o dalle autorità comunitarie, dovrà essere revocata l'autorizzazione sanitaria entro il 1° gennaio 1993.

Si invitano le SS.LL. a voler dare informazione di quanto sopra alle unità sanitarie locali del territorio di competenza, ai sindaci dei comuni forniti di macello comunale nonché agli enti ed operatori interessati.

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO *A*

ALLEGATO I

CAPITOLO I

CONDIZIONI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Gli stabilimenti devono avere almeno:

1. Nei locali in cui le carni fresche sono prodotte, manipolate o depositate e nelle aree e nei corridoi in cui transitano le carni fresche:

   a) un pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua; le acque devono essere incanalate verso pozzetti muniti di griglia e sifone per evitare i cattivi odori; tuttavia:

   — nei locali di cui al capitolo II, punto 14, lettere d) ed f), al capitolo III, punto 15, lettera a) ed al capitolo IV, punto 16, lettera a), non è necessario incanalare l'acqua verso pozzetti muniti di griglia e sifone e nei locali di cui al punto 16, lettera a), è sufficiente un dispositivo che consenta un'evacuazione facile dell'acqua;

   — nei locali di cui al capitolo IV, punto 17, lettera a) e nelle aree e nei corridoi in cui transitano le carni fresche sono sufficienti pavimenti impermeabili ed imputrescibili;

   b) pareti liscie, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri, ma di almeno tre metri nei locali di macellazione, e almeno fino all'altezza di immagazzinamento nei locali di refrigerazione e nei depositi; angoli e spigoli devono essere arrotondati o comunque rifiniti in modo analogo, tranne nei locali di cui al capitolo IV, punto 17, lettera a).

   Tuttavia, l'utilizzazione di pareti di legno nei locali di cui al capitolo IV, punto 17, costruiti anteriormente al 1° gennaio 1983 non costituisce un motivo di ritiro del riconoscimento;

   c) porte in materiali inalterabili e, se di legno, ricoperte in tutta la superficie da un rivestimento impermeabile e liscio;

   d) materiali isolanti imputrescibili ed inodori;

   e) un adeguato sistema di ventilazione e di estrazione del vapore;

   f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale, che non alteri i colori;

   g) un soffitto pulito e facile da mantenere pulito; laddove esso manchi, la superficie interna del tetto di copertura deve soddisfare queste condizioni;

2. a) un numero sufficiente di dispositivi, il più vicino possibile ai posti di lavoro, per la pulizia e la disinfezione delle mani e per la pulizia degli attrezzi mediante acqua calda; i rubinetti non devono essere del tipo azionabile a mano. Per la pulizia delle mani tali impianti debbono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda, oppure di acqua premiscelata alla temperatura opportuna, di prodotti per la pulizia e disinfezione, nonché dei dispositivi igienici per l'asciugatura delle mani;

   b) dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro, in cui l'acqua deve avere una temperatura non inferiore a 82 °C;

3. adeguati dispositivi di protezione contro gli animali indesiderabili, quali insetti o roditori;

4. a) attrezzi ed utensili, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori e seghe, in materiali resistenti alla corrosione, che non alterino le carni e siano facilmente lavabili e disinfettabili. Le superfici che vengono, o possono venire, a contatto con le carni, incluse le saldature e le giunture, devono essere mantenute liscie. L'utilizzazione del legno è vietata salvo nei locali dove si trovano solo carni fresche imballate in maniera igienica;

   b) utensili e attrezzature resistenti alla corrosione, rispondenti alle norme igieniche:

   — per la movimentazione delle carni,

   — per il deposito dei recipienti usati per le carni, in modo da impedire che le carni o i recipienti vengano a diretto contatto con il suolo o con le pareti;

d) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua, in materiali inalterabili, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi le carni non destinate al consumo umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui dette carni possano essere collocate se la loro quantità lo rende necessario o se esse non vengono rimosse o distrutte al termine di ogni giornata di lavoro; allorché l'eliminazione di tali carni avviene mediante tubi di scarico, questi devono essere costruiti e installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione delle carni fresche;

e) attrezzature per il deposito in condizioni igieniche di materiali da confezione e da imballaggio qualora tali attività vengano svolte nello stabilimento;

5. impianti di refrigerazione che permettano di mantenere le carni alle temperature interne previste dalla presente direttiva. Tali impianti devono comprendere un sistema che permetta l'evacuazione dell'acqua condensata in modo che non comporti rischi di contaminazione delle carni;

6. un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi della direttiva 80/778/CEE [1]; sotto pressione ed in quantità sufficiente. Tuttavia, a titolo eccezionale, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffreddamento delle macchine frigorifere, purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione per le carni fresche. Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da quelle per l'acqua potabile;

7. un rifornimento adeguato di acqua potabile calda, ai sensi della direttiva 80/778/CEE;

8. un sistema di evacuazione dei rifiuti liquidi e solidi rispondente ai requisiti igienici;

9. un locale sufficientemente attrezzato, che possa essere chiuso a chiave, riservato all'uso esclusivo del servizio veterinario, oppure, nel caso dei depositi di cui al capitolo IV, punto 17, attrezzature adeguate;

10. attrezzature che permettano in qualsiasi momento l'adeguata esecuzione degli esami veterinari di cui alla presente direttiva;

11. un numero adeguato di spogliatoi, con pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, provvisti di lavabi, docce e latrine a sciacquone, attrezzati in modo da proteggere da contaminazione le parti pulite dell'edificio.

    Queste ultime devono essere sistemate in modo da non immettere direttamente nei locali di lavoro. La presenza di docce non è necessaria nei magazzini frigoriferi atti a ricevere e immagazzinare unicamente carni fresche imballate igienicamente. I lavabi devono essere forniti d'acqua corrente calda e fredda, oppure premiscelata all'opportuna temperatura, nonché di prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mani e di dispositivi igienici per l'asciugatura delle mani; i rubinetti dei lavabi non devono essere del tipo azionabile a mano o a braccio. Presso le latrine deve essere disponibile un numero sufficiente di questi lavabi;

12. Un posto e attrezzature adeguati per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto delle carni, tranne per quanto riguarda i magazzini frigoriferi destinati a ricevere e spedire soltanto carni fresche imballate igienicamente. Nei macelli devono essere previsti un posto e attrezzature adeguati distinti per i mezzi di trasporto di bestiame destinato alla macellazione. Tuttavia essi non sono obbligatori qualora esistano disposizioni che impongano il lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto in locali ufficialmente autorizzati;

13. Un locale o un dispositivo per riporvi i detersivi, i disinfettanti e sostanze analoghe.

91A4700

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a Vienna il 3 marzo 1980

A seguito dell'emanazione della legge n. 704 del 7 agosto 1982 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 7 ottobre 1982 che ha autorizzato la ratifica dell'Italia alla convenzione per la protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a Vienna il 3 marzo 1980, si è provveduto a depositare, congiuntamente agli altri Paesi comunitari, lo strumento di ratifica in data 6 ottobre 1991. Conformemente alle disposizioni dell'art. 19 (2), la convenzione è entrata in vigore per l'Italia il 6 ottobre 1991. All'atto del deposito sono state mantenute, e qui di seguito vengono riportate, le riserve e le dichiarazioni già apposte dall'Italia al momento della firma:

«The Italian Government, at the moment of signing the Convention on the fisical protection of nuclear material, wishes to express the following reservations:

In connection with article 4.2, Italy considers that if assurances as to the levels of physical protection described in Annex 1 have not been received in good time, the importing State Party may take appropriate bilateral steps, as far as praticable, to assure itself that the transport will take place in compliance with the aforesaid levels.

In connection with article 10, the last words — through procedings in accordance with the laws of the State — are to be considered as referring to the whole article 10».

Declaration:

«Italy considers that international cooperation and assistance for physical protection and recovery of nuclear materials, as well as criminal rules and extradiction, will apply also to the domestic use, storage and transport of nuclear material used for peaceful purpuses. Italy also considers that no provision contained in this Convention shall be interpreted as precluding the possibility to widen the scope of the Convention at the rewiew Conference foreseen in article 16».

In ultimo l'Italia ha dichiarato che, ai sensi dell'art. 5 della convenzione, l'autorità italiana competente è l'Enea-Disp.

91A4702

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari degli uffici consolari onorari in La Serena (Cile) e Noumea (Nuova Caledonia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Martino Lorenzo Cherubini, vice console onorario in La Serena (Cile), con circoscrizione territoriale comprendente le province di Elqui, Limari e Choapa della IV regione, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) autenticazione delle firme di coloro che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis):

Decreta:

La sig.ra Lina Dam in Leques, console onorario in Noumea (Nuova Caledonia), con circoscrizione territoriale comprendente la Nuova Caledonia, le isole Wallis, Futuna e le isole minori, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Parigi degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Parigi delle dichiarazioni di stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Parigi dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Parigi di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni vidimazioni e legalizzazioni, dopo aver interpellato — in materia di cittadinanza — l'ambasciata d'Italia in Parigi;

g) rinnovo dei passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, dopo aver interpellato caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Parigi;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

91A4701

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Dolomia I a r.l.», con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Erba in data 14 marzo 1979, rep. 173283, reg. soc. 16007, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Correggio 2 a r.l.», con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Erba in data 25 novembre 1982, rep. 3587/543, reg. soc. 23730, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Correggio I a r.l.», con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Erba in data 9 novembre 1973, rep. 10891/2751, reg. soc. 9869, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia - Spes ferroviaria a r.l.», con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Viale in data 19 aprile 1963, rep. 32429, reg. soc. 4369, tribunale di Monza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa edile e stradale nervianese a r.l.», con sede in Nerviano (Milano), costituita per rogito Cazzaniga in data 6 ottobre 1946, rep. 6796/1094, reg. soc. 52110, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Edile San Bernardo - Venezia a r.l.», con sede in Nova Milanese (Milano), costituita per rogito Canali in data 20 ottobre 1979, rep. 55769, reg. soc. 16903, tribunale di Monza;

società cooperativa trasporto «Società cooperativa partigiana autotrasporti - Pietro Cavedini - Società cooperativa a r.l.», con sede in Opera (Milano), costituita per rogito Longhi in data 2 novembre 1945, rep. 15455, reg. soc. 50803, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Antonio Greppi a r.l.», con sede in Pieve Emanuele (Milano), costituita per rogito Caputo in data 1º dicembre 1982, rep. 41523, reg. soc. 219751, tribunale di Milano

società cooperativa edilizia «La Casa del sole a r.l.», con sede in Pioltello (Milano), già «La Casa del sole - Rogoredo a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito Moretti in data 7 marzo 1963, rep. 58901/15310, reg. soc. 11812, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Circolo culturale Pietrino a r.l.», con sede in Limito di Pioltello (Milano), costituita per rogito Carimati in data 29 marzo 1977, rep. 8067/2134, reg. soc. 175034, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Cassignanica a r.l.», con sede in Rodano, frazione Millepini (Milano) costituita per rogito Lampugnani in data 17 luglio 1985, rep. 9540/778, reg. soc. 249268, tribunale di Milano;

società cooperativa trasporto «Società tra partigiani - La Trasporti a r.l.», con sede in Rho (Milano), costituita per rogito Neri in data 28 giugno 1945, rep. 8610, reg. soc. 49109, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Venusia - Soc. coop. ed. r.l.», con sede in San Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Scherillo in data 29 novembre 1963, rep. 3814/270 reg. soc. 228887, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Mimosa a r.l.», con sede in San Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Gentile in data 4 marzo 1981, rep. 5554, reg. soc. 208435, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Edilgraf a r.l.», con sede in San Donato Milanese (Milano), costituita per rogito Caputo in data 20 gennaio 1974, rep. 6768/932, reg. soc. 158381, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Sangiorgese a r.l.», con sede in S. Giorgio su Legnano (Milano), costituita per rogito Novara in data 4 aprile 1979, rep. 24106, reg. soc. 186754, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «S. Maria a r.l.», con sede in San Stefano Lodigiano (Milano), costituita per rogito Notari in data 4 novembre 1977, rep. 66294; reg. soc. 2930, tribunale di Lodi;

società cooperativa edilizia «Manuela a r.l.», con sede in Segrate (Milano), costituita per rogito Guarna in data 6 maggio 1975, rep. 35282/3460, reg. soc. 164668, tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo «Concordia di Segrate a r.l.», con sede in Segrate (Milano), costituita per rogito Tabucchi in data 30 aprile 1966, rep. 35287/8510 reg. soc. 129496, tribunale di Milano;

società cooperativa di trasporto «Ente cooperativo trasporti automobilistici Seregno «E.C.T.A.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Seregno (Milano), costituita per rogito Giuseppe Raimondo in data 13 giugno 1945, rep. 31422/3787, reg. soc. 987, tribunale di Milano;

società cooperativa di consumo «Cooperativa tra lavoratori - Società cooperativa a r.l.», con sede in Seregno (Milano), costituita per rogito Giuseppe Raimondo in data 5 febbraio 1946, rep. 32347/3967, reg. soc. 1145, tribunale di Monza;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cenerentola - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), costituita per rogito Raja in data 21 gennaio 1982, rep. 121606, reg. soc. 22195, tribunale di Monza;

società cooperativa edilizia «Città di Sesto a r.l.», con sede in Sesto San Giovanni (Milano), costituita per rogito Ricca in data 3 ottobre 1956, rep. 17367/3077, reg. soc. 2778, tribunale di Monza;

società cooperativa di trasporto «Cooperativa Sestese autotrasporti a r.l.», con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), costituita per rogito Mascheroni in data 27 giugno 1945, rep. 6292/3943, reg. soc. 1001, tribunale di Monza;

società cooperativa mista «Cooperativa Arca a r.l.», con sede in Settimo Milanese (Milano), costituita per rogito Capano in data 27 settembre 1980, rep. 1225, reg. soc. 194595, tribunale di Milano;

società cooperativa edilizia «Stravella a r.l.», con sede in Settimo Milanese (Milano), costituita per rogito Gentile in data 13 giugno 1978, rep. 27454, reg. soc. 181911, tribunale di Milano;

società cooperativa agricola «Società cooperativa agricola e di consumo S.S. Gervasio e Protasio a r.l.», con sede in Triuggio, frazione Tregasio (Milano), costituita per rogito Gallizia in data 6 agosto 1946, rep. 17090/7659, reg. soc. 1425, tribunale di Monza;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo di Cavaione a r.l.», con sede in Cavaione di Truccazzano (Milano), costituita per rogito Samarelli in data 6 ottobre 1945, rep. 11255/6443, reg. soc. 50323, tribunale di Milano;

societa cooperativa edilizia «La Gardenia a r.l.», con sede in Varedo (Milano), costituita per rogito Marchetti in data 30 gennaio 1984, rep: 8690/1504, reg. soc. 26610, tribunale di Monza;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo dei lavoratori di Mignete a r.l.», con sede in Mignete (Milano), costituita per rogito Giulini in data 28 ottobre 1945 rep. 5221/2470, reg. soc. 50568, Tribunale di Milano.

91A4694

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa costruttori Salerno - C.C.S. a r.l.», in Salerno, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1991 il dott. Pietro Di Lorenzo, via del Rione Sirignano, 6, Napoli, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa costruttori Salerno - C.C.S. a r.l.», con sede in Salerno, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 18 gennaio 1989 in sostituzione del dott. Liberato Perna, dimissionario.

91A4707

Modificazione allo statuto dell'Istituto nazionale per l'assistenza dei lavoratori

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1991 è stata approvata la modifica apportata all'art. 1 dello statuto dell'Istituto nazionale per l'assistenza dei lavoratori (I.N.P.A.L.).

91A4721

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione in Alba di una sezione staccata del liceo artistico statale di Cuneo

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 1988, di concerto con il Ministro del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991, registro n. 22, foglio n. 197, viene istituita in Alba (Cuneo), a decorrere dall'anno scolastico 1988-89, una sezione staccata del liceo artistico statale di Cuneo.

91A4722

Istituzione in Cardito di una sezione staccata del liceo artistico statale di Napoli

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 gennaio 1988, di concerto con il Ministro del tesoro, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1991, registro n. 22, foglio n. 198, viene istituita in Cardito (Napoli), a decorrere dall'anno scolastico 1987-88, una sezione staccata del liceo artistico statale di Napoli.

91A4723

MINISTERO DEL TESORO

N. 208

Corso dei cambi del 24 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1272.500	1272 500	1272,600	1272.500	1272,500	1272,500	1272.800	1272.500	1272,500	1272.500
E.C.U.	1530,900	1530.900	1531 --	1530,900	1530,900	1530,900	1530,900	1530.900	1530.900	1530,900
Marco tedesco	747,480	747.480	747,500	747,480	747,480	747,480	747,520	747.480	747.480	747.480
Franco francese	219,040	219,040	219,60	219.040	219.040	219,040	219,060	219.040	219.040	219.050
Lira sterlina	2174,500	2174,500	2177 –	2174,500	2174,500	2174,500	2174,500	2174,500	2174.500	2174.500
Fiorino olandese	663,430	663,430	663.500	663,430	663,420	663,430	663,420	663,430	663.430	663,430
Franco belga	36.318	36,318	36,310	36.318	36,318	36,318	36.319	36.318	36.318	36.320
Peseta spagnola	11,871	11,871	11,910	11,871	11,871	11,871	11,870	11,871	11,871	11,870
Corona danese	192.960	192,960	194 —	192,960	192,960	192.960	192,960	192,960	192.960	192.950
Lira irlandese	1998,700	1998,700	1999 —	1998,700	1998,700	1998,700	1998,500	1998.700	1998,700	-
Dracma greca	6,685	6,685	6,700	6,685	6,685	6,685	6.690	6,685	6.685	-
Escudo portoghese	8,689	8.689	8,700	8,689	8,689	8,689	8.691	8,689	8.689	8,680
Dollaro canadese	1125,900	1125,900	1132 —	1125,900	1125.900	1125,900	1127,800	1125,900	1125,900	1125,900
Yen giapponese	9,675	9,675	9,700	9,675	9,675	9,675	9.677	9,675	9,675	9,670
Franco svizzero	854,030	854,030	855 --	854.030	854,030	854,030	854,030	854,030	854,030	854,030
Scellino austriaco	106,240	106,240	106,200	106,240	106,240	106,240	106,233	106,240	106,240	106.250
Corona norvegese	190,800	190,800	190,750	190,800	190,800	190,800	190,810	190,800	190.800	190,800
Corona svedese	205,250	205.250	205.500	205,250	205,250	205,250	205,290	205,250	205,250	205,25
Marco finlandese	308.530	308,530	309 —	308,530	308,530	308,530	308,750	308,530	308,530	
Dollaro australiano	996.200	996,200	1000 –	996,200	996.200	996,200	996 -	996,200	996.200	996.200

Media dei titoli del 24 ottobre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,800
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,300
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86,550
» » » 21- 4-1987/94	86.775
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,300
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100.325
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,350
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,400
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,350
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,525
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,350
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,500
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,400
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	100,550
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,550
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,600
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,600
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,575
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,225
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	100,650

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,875
» » » 10% 18- 4-1987/93	99,550
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,300
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,625
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,450
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,525
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	101,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,300
» » » TR 2,5% 1983/93	97,900
» » » Ind. 1-11-1984/91	99,970
» » » » 1-12-1984/91	100.025
» » » » 1- 1-1985/92	100
» » » » 1- 2-1985/92	100,100
» » » » 18- 4-1986/92	100,575
» » » » 19- 5-1986/92	100.575
» » » » 20- 7-1987/92	100.125
» » » » 19- 8-1987/92	100.225
» » » » 1-11-1987/92	100,325
» » » » 1-12-1987/92	100,400
» » » » 1- 1-1988/93	100.025

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,025
» » » »	1- 3-1988/93	100,100
» » » »	1- 4-1988/93	100,275
» » » »	1- 5-1988/93	100,525
» » » »	1- 6-1988/93	100,425
» » » »	18- 9-1986/93	100,025
» » » »	1- 7-1988/93	100,425
» » » »	17- 7-1986/93	99,875
» » » »	1- 8-1988/93	100,225
» » » »	19- 8-1986/93	99,775
» » » »	1- 9-1988/93	100,325
» » » »	18- 9-1986/93	99,875
» » » »	1-10-1988/93	100,400
» » » »	20-10-1986/93	100,050
» » » »	1-11-1988/93	100,775
» » » »	18-11-1987/93	100,075
» » » »	19-12-1986/93	100,375
» » » »	1- 1-1989/94	100,150
» » » »	1- 2-1989/94	100,175
» » » »	1- 3-1989/94	100,125
» » » »	15- 3-1989/94	100,150
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	100 —
» » » »	1-10-1987/94	100,125
» » » »	1-11-1989/94	100,125
» » » »	1- 1-1990/95	99,850
» » » »	1- 2-1985/95	100,225
» » » »	1- 3-1985/95	99,475
» » » »	1- 3-1990/95	99,625
» » » »	1- 4-1985/95	99,300
» » » »	1- 5-1985/95	99,350
» » » »	1- 5-1990/95	99,925
» » » »	1- 6-1985/95	98,970
» » » »	1- 7-1985/95	99,300
» » » »	1- 7-1990/95	99,650
» » » »	1- 8-1985/95	99,400
» » » »	1- 9-1985/95	99,375
» » » »	1- 9-1990/95	99,575
» » » »	1-10-1985/95	99,525
» » » »	1-10-1990/95	99,825
» » » »	1-11-1985/95	99,925
» » » »	1-11-1990/95	99,925
» » » »	1-12-1985/95	99,800
» » » »	1-12-1990/95	99,900
» » » »	1- 1-1986/96	99,550
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,175
» » » »	1- 1-1991/96	99,525
» » » »	1- 2-1986/96	99,525
» » » »	1- 2-1991/96	99,525
» » » »	1- 3-1986/96	99,775
» » » »	1- 4-1986/96	99,950
» » » »	1- 5-1986/96	99,725
» » » »	1- 6-1986/96	99,600
» » » »	1- 7-1986/96	99,350
» » » »	1- 8-1986/96	99,275
» » » »	1- 9-1986/96	99,450
» » » »	1-10-1986/96	99,050
» » » »	1-11-1986/96	99,250
» » » »	1-12-1986/96	99,225
» » » »	1- 1-1987/97	98,825
» » » »	1- 2-1987/97	98,775
» » » »	18- 2-1987/97	98,825
» » » »	1- 3-1987/97	98,950
» » » »	1- 4-1987/97	98,970
» » » »	1- 5-1987/97	98,975
» » » »	1- 6-1987/97	98,970
» » » »	1- 7-1987/97	98,725
» » » »	1- 8-1987/97	98,725
» » » »	1- 9-1987/97	99,175
» » » »	1- 3-1991/98	98,900
» » » »	1- 4-1991/98	99,100

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,800
» » »	11,50%	21-12-1991	99,975
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,625
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,400
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,475
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,300
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,970
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,450
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,005
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100 —
» » »	12,50%	18- 4-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,100
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,350
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,075
» » »	12,50%	17- 5-1992	100,050
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,150
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,850
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,500
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,275
» » »	12,50%	1-10-1992	100,375
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,425
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,150
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,225
» » »	12,50%	1-10-1993	100,475
» » »	12,50%	1-11-1993	100,375
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,325
» » »	12,50%	17-11-1993	100,275
» » »	12,50%	1-12-1993	100,275
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,375
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,325
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,100
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,050
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100 —
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,005
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,075
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,075
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,425

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,525
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,450
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,500
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,450
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,275
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,825
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,375
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,800
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,275
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,425
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	97,525
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,575
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,775
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,225
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,425
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,275
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,625
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,550
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,225
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,825
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,725
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,225
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,325
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	99,850
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,325
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M24101

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Ancona, Cuneo, Lecce, Pesaro, Rieti, Rovigo e Torino.

Con decreto ministeriale n. 1/9508 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Ancona è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.176.247.811, pari al 90% dell'importo richiesto di L. 5.751.386.457, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.756.962.358 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Ancona darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9857 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Cuneo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.329.772.901, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.339.473.324 iscritto a ruolo a nome delle ditte indicate nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cuneo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9559 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Cuneo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 11.645.730.833, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 11.669.531.808 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Cuneo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9586 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 88.902.170.044, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 89.789.117.561 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza con revoca alla scadenza di aprile 1992.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/10508 del 14 ottobre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Pesaro è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.191.386.606, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.196.916.026 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Pesaro darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9638 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Rieti è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.841.976.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.843.450.692 iscritto a ruolo a nome del contribuente Blasi Natale.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Rieti darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/10167 del 26 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Rovigo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 744.671.000, pari al 50% dell'importo richiesto di L. 1.489.342.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 1.491.173.112 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti indicati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Rovigo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/9803 del 25 settembre 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Torino è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di settembre 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 62.064.811.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 62.065.711.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Sosso Renzo.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Torino darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

91A4706

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i magazzini generali

Con decreto ministeriale 5 febbraio 1991 le autorizzazioni amministrative concesse alla «Frigoriferi generali Modena S.p.a.» per la gestione di un magazzino generale di deposito sono confermate alla «Frigoriferi generali Modena S.r.l.».

Con decreto ministeriale 2 ottobre 1991 la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Palermo, titolare di un deposito franco sito nel porto di Palermo, è stata autorizzata a ridurre la superficie del deposito medesimo.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1991 sono state revocate al Consorzio agrario provinciale di Piacenza le autorizzazioni a gestire in regime di magazzino generale di deposito le succursali site in Vigolzone, Castel San Giovanni e Ziano.

91A4724

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 19 ottobre 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Fidentia S.r.l.», con sede in Reggio Emilia, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 19 ottobre 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Consultinvest fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Modena, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

91A4735

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio di pari numero e data, il cognome della sig.ra Laneri Maria Clotilde, nata a Città di Castello il 24 novembre 1941 e residente a Firenze, via Borgo Allegri, 27, già ridotto in forma italiana per effetto di provvedimento prefettizio adottato nell'anno 1938, è stato ripristinato nella forma originaria di Laner.

Il sindaco del comune di Firenze è stato incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 114 ed alla notificazione del decreto anzidetto all'interessata.

91A4708

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, recante: «Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 1° agosto 1991).

Alla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il decreto legislativo specificato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoindicate pagine della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*:

Alla pag. 4:

al numero d'ordine 1, alla fine del primo periodo, dove è scritto: «(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 14, art. 1, 2° comma, lettera *n)*» leggasi: «(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 14, art. 1, 2° comma, lettera *m)*»;

al numero d'ordine 1, nella nota, dove è scritto: «penultimo comma *del* articolo 369» leggasi: «penultimo comma *dell'*articolo 369».

Alla pag. 6:

al numero d'ordine 3, dove è scritto: «Autorizzazione all'impianto *od* esercizio» leggasi: «Autorizzazione all'impianto *ed* esercizio»;

al numero d'ordine 4, lettera *b)*, è soppressa la virgola posta tra le parole «saltuariamente» e «la radioterapia» e, nella quarta colonna, la cifra: «*2.242.000*» è sostituita dalla seguente: «*2.422.000*»;

al numero d'ordine 4, nella nota, dove è scritto: «(art. *13* regolamento 28 settembre 1919, n. 1924)», leggasi: «(art. *18* regolamento 28 settembre 1919, n. 1924)»;

al numero d'ordine 4, nella nota, il n. 1): «1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt» è sostituito dal seguente: «1) apparecchi di tensione uguale o superiore a 100.000 volt ...... *270.000*» ed il n. 2): «2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt» è sostituito dal seguente: «2) apparecchi di tensione inferiore a 100.000 volt ...... *110.000*»; conseguentemente, nella quarta colonna, le cifre: «270.000» e «110.000» sono soppresse.

Alla pag. 7, al numero d'ordine 5, nel primo periodo e nel numero 1) tra le parole: «medico chirurgica» è inserito il trattino *(-)* legante le due parole.

Alla pag. 8:

al numero d'ordine 6, lettera a), le parole: «(art. 201, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, e art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854)» sono sostituite dalle seguenti: «(art. 201, comma 1, del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, *e D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, 2° comma, lettera f*)»;

al numero d'ordine 6, la lettera b): «b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini, (art. 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422).» è sostituita dalla seguente: «b) Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, concernente *i mezzi per* la prevenzione e la cura delle malattie, cure fisiche ed affini, (art. 201, 1° comma, del testo unico citato, sostituito dall'art. 7 della legge 1° maggio 1941, n. 422, *e D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 27, lettera a*).».

Alla pag. 12, al numero d'ordine 13, lettera b), le parole: «(art. 40 del D.P.R. n. 1256, succitato).» sono sostituite dalle seguenti: «(art. 40 del D.P.R. *10 giugno 1955, n. 854, e art. 8 del D.P.R.* n. 1256 succitato).».

Alla pag. 13, al numero d'ordine 15, nella nota, dove è scritto: «debbono *essere essere* autorizzati» leggasi: «debbono *essere* autorizzati».

Alla pag. 15:

nella nota al numero d'ordine 18, dove è scritto: «... pagamento della relativa tassa *o* sopratassa ...» leggasi: «pagamento della relativa tassa *e* sopratassa»;

al numero d'ordine 19, nella seconda colonna della tabella, sotto il numero: «55» è inserito, tra parentesi, il seguente: «*(28)*».

Alla pag. 17, al numero d'ordine 22, nella seconda colonna della tabella, sotto il numero: «89» è inserito, tra parentesi, il seguente: «*(59)*».

Alla pag. 18:

nella nota al numero d'ordine 22, dove è scritto: «dell'anno cui *di* riferisce» leggasi: «dell'anno cui *si* riferisce»;

al numero d'ordine 23, alla fine del primo periodo, dove è scritto: «D.P.R. *21* luglio 1977, n. 616,» leggasi: «D.P.R. *24* luglio 1977, n. 616,».

Alla pag. 19, al numero d'ordine 24 le parole: «giusta *le leggi* 17 maggio 1866, n. 2933, *e 19 maggio 1976, n. 398,*» sono sostituite dalle seguenti: «giusta *la legge* 17 maggio 1866, n. 2933,».

Alla pag. 20:

al numero d'ordine 25, nel primo periodo, dove è scritto: «(*art. 5 del D.D.L.* 3 luglio 1944, n. 152,» leggasi: «(*art. 5 del D.Lgs.Lgt.* 3 luglio 1944, n. 152,» e nella nota dove è scritto: «dal resto *della* parti di pianta» leggasi: «dal resto *delle* parti di pianta»;

al numero d'ordine 26, dopo le parole: «R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700» è inserita la parentesi di chiusura.

Alla pag. 26, al numero d'ordine 39, nella nota, dove è scritto: «ai sensi del *decreto legge* 7 settembre 1938, n. 1696,» leggasi: «ai sensi del *regio decreto-legge* 7 settembre 1938, n. 1696».

Alla pag. 29:

al numero d'ordine 44, dove è scritto: «ai sensi dell'art. 226 Codice della navigazione» leggasi: «ai sensi dell'art. 226 *del* Codice della navigazione»;

nella prima colonna della tabella, dopo il numero d'ordine: «45» è inserito il seguente: «*46*» (allineato al numero 197 della seconda colonna).

91A4737

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200